

**COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 28 DEL 28/10/2015

**OGGETTO: RISOLUZIONE ANTICIPATA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
CRESSA, BOGOGNO E CAVAGLIETTO PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE C) CATASTO**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
GUGLIELMETTI ANDREA	X	
PADOVAN FEDERICA	X	
AGAZZONE ELISA	X	
CARBONATI CESARE BASILIO	X	
SIVIERO STEFANO	X	
CONTI MICHELE	X	
BERTONA CLAUDIA MARIA	X	
DONETTI PIERO	X	
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO	X	
FERRARI MARIO ANDREA	X	
TOTALI N.	11	-

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 19 del D.L. 6.07.2012 N. 95 convertito in Legge 7.08.2012, n.135, dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dallo stesso articolo, siano esercitate in forma associata da parte dei Comuni che contano una popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti secondo le disposizioni regionali da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera d) attraverso una legge regionale che individui la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento associato delle funzioni;
- la L.R. N. 11 del 28.09.2012 (di seguito L.R.) dispone che i Comuni appartenenti alla medesima area territoriale omogenea, individuata come area montana, collinare e di pianura, secondo la deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12.05.1988, si associno per l'esercizio delle funzioni associate raggiungendo un numero di abitanti minimo, rispettivamente di 3000 abitanti nel caso di montagna o collinari e di 5000 abitanti nel caso di pianura;
- l'articolo 7 della L.R. al comma 5 dispone che i Comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee siano considerati rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei Comuni proponenti ;
- le funzioni fondamentali da esercitarsi obbligatoriamente in modo associato sono quelle previste dall'art. 19 della Legge 7.08.2012, n. 135, (di seguito Legge) e precisamente :
 - a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione Finanziaria e Contabile e Controllo;
 - b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e) Attività in ambito comunale, di pianificazione e di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto nell'articolo 118, 4^a comma della Costituzione;
 - h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.
- i requisiti di aggregazione sono:
 - l'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 7 della L.R. ;
 - il rispetto dei limiti demografici minimi, dedotti dall'ISTAT penultimo anno precedente;
 - risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2012 con la quale si approvava la Convenzione tra i comuni di Cressa, Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata delle funzioni C) CATASTO;

DATO ATTO che la funzione Catasto, unitamente alle funzioni relative alle lettere B), D), F), H), rappresenta la totalità delle attività ascrivibili, nei Comuni delle nostre dimensioni, alle competenze dell'ufficio tecnico comunale.

La riorganizzazione dei tre uffici tecnici dei Comuni di Cressa, Bogogno e Cavaglietto comportava la divisione delle competenze e delle responsabilità tra i due soggetti interessati in modo da individuare il settore lavori pubblici, manutenzione e cura dell'ambiente e il settore edilizia privata e gestione del territorio.

Il concreto avvio della funzione richiamata nell'atto convenzionale di cui all'oggetto ha avuto luogo quindi a decorrere dall'approvazione della convenzione relativa agli altri servizi dell'ufficio tecnico e ha comportato difficoltà organizzative dovute soprattutto alla mancanza di un ufficio unico, alla difformità dei regolamenti e delle procedure informatiche.

Pertanto i Sindaci dei Comuni convenzionati nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 della convenzione hanno provveduto con appositi verbali a formalizzare fin dal 1 Luglio 2014 la sospensione dell'integrale operatività dell'associazione a favore della operatività limitata ai Comuni di Bogogno e Cavaglietto, restando autonomo nella gestione il Comune di Cressa, vanificando quindi i presupposti stessi del rapporto.

Nel verbale del 29/09/2015 i Sindaci hanno preso atto del persistere delle difficoltà logistiche e organizzative e hanno quindi assunto l'impegno di sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali la risoluzione delle convenzioni in essere tra i tre Comuni e quindi agli effetti del presente atto della convenzione relativa alla funzione C).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. ;

Con votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 3 (Sacco Pietro, Agliata Stefano, Ferrari Mario Andrea)

D E L I B E R A

DI RISOLVERE ANTICIPATAMENTE la Convenzione tra i comuni di Cressa, Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata delle funzioni C) CATASTO prevista dall'art 19 della legge 07/08/2012 n. 135.

Successivamente, stante l'urgenza con votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 3 (Sacco Pietro, Agliata Stefano, Ferrari Mario Andrea)

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento testé adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

Lì 26/12/13

IL RESPONSABILE

Parere del Responsabile del Servizio di Raggiometria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

Lì _____

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

Lì _____

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE